

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 25 marzo 2013

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

D.d.u.o. 19 marzo 2013 - n. 2546**Regolamentazione dei percorsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione» e l'art. 18 «Formazione abilitante»;

Richiamata inoltre la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

Visto il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi specializzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» ed in particolare le parti terza «standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante» e quarta «procedure e adempimenti relativi alle attività formative»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.» e in particolare l'art. 15, comma 2, che stabilisce che «a decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

- il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità, di cui ai commi 3 e 4, e dei criteri di cui all'allegato 4 ed attesta la qualificazione degli installatori;
- il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4, punto 4;

Visti, altresì, il comma 1, lettera f), dell'allegato 4 al d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 che stabilisce l'aggiornamento obbligatorio dei soggetti qualificati nonché l'art. 15, comma 1, che individua i soggetti qualificati all'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) come coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a), b) e c) del d.m. 37/2008;

Atteso che la formazione dell'«installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER» è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione ed all'organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni;

Rilevato che il 24 gennaio 2013 con atto n. 13/008/CR10b/C9 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. 28/2011;

Atteso che nel documento tecnico approvato viene descritto la figura professionale del tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentate da fonti rinnovabili in termini di abilità e conoscenze, sono definiti gli elementi minimi per l'organizzazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica abilitante nonché le caratteristiche del corpo docente ed i requisiti per le dotazioni degli specifici laboratori;

Valutato necessario, al fine di rispondere in tempi brevi alla domanda del territorio lombardo, di procedere alla regolamentazione dei percorsi in questione, integrando lo standard nazionale con una articolazione più puntuale dello standard professionale e formativo in coerenza, tra l'altro, con il sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, di cui alla legge regionale n. 19/2007;

Precisato che:

- tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, in possesso di dotazioni laboratoriali coerenti con le singole macrotipologie nonché del corpo docente per le discipline tecniche, come stabilito nelle Linee guida;

- l'accesso a tali percorsi è ammesso a chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza in materia di formazione professionale secondo quanto stabilito al punto 4 dell'Allegato 4 del d.lgs. 28/2011;

- ferma restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie, su cui il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici-Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS-Sistemi solari termici-Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);

Ritenuto quindi necessario approvare lo «Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER», come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il comma 7 dell'art. 15 del d.lgs. 28/2011 che prevede che i titoli di qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), acquisiti a seguito del superamento positivo del percorso come stabilito nell'Allegato A), siano resi accessibili al pubblico per via informatica;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto in stretto raccordo con la D.g. Ambiente, Energia e Reti, sentite altresì le camere di commercio e le associazioni interessate;

Vista la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare lo «Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER», di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che i percorsi formativi, finalizzati all'acquisizione del requisito tecnico professionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, che siano altresì in possesso dei laboratori nonché del corpo docente specifico per le discipline tecniche, come esplicitamente previsto nelle Linee Guida approvate in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

3. di stabilire che, fermo restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie sui quali il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS - Sistemi solari termici - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);

4. di stabilire che al termine del percorso formativo di aggiornamento, gli accreditati siano tenuti a inviare per via telematica al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, ai fini dell'adeguamento automatico delle posizioni d'impresa e dell'inserimento nel fascicolo elettronico d'impresa, gli attestati dei nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di aggiornamento di installatore e manutentore straordinario di impianti FER, secondo le modalità telematiche che saranno definite successivamente

5. di stabilire che tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, 1° comma, lettere a), b) e c), del d.m. 37/2008 sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni tre anni che decorrono dall'1 agosto 2013, come previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il dirigente
Ada Fiore

**STANDARD FORMATIVO E PROFESSIONALE PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il presente documento dà seguito a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." e dalle Linee Guida, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il 24 gennaio 2013 con atto n. 13/008/CR10b/C9.

REFERENZIAZIONI**DENOMINAZIONE DELLA FIGURA**

Tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili

PROFESSIONI NUP/ISTAT

- 6 Artigiani e operai specializzati e agricoltori
- 6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
- 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
- 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
- 6.1.3.7 Eletttricisti nelle costruzioni civili ed assimilati

Attività economiche ATECO 2007

- 35.30 Fornitura di vapore e aria condizionata
- 36.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

COMPETENZE

Il tecnico di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili esercita, trasversalmente alle diverse specializzazioni, le seguenti competenze:

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITÀ	COMPETENZE
<p>A Gestione organizzativa del lavoro</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione compiti, tempi e modalità operative - Coordinamento operativo - Controllo avanzamento del lavoro - Ottimizzazione degli standard di qualità - Prevenzione situazioni di rischio 	<p>Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER</p> <p>Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività</p>
<p>B Rapporto con i clienti</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione esigenze del cliente - Gestione customer care 	<p>Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili</p>
<p>C Progettazione</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione schemi di impianto - Stesura manuali d'uso 	<p>Dimensionare impianti FER termo-idraulici e/o elettrici</p>

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 25 marzo 2013

PROCESSO DI LAVORO ATTIVITÀ	COMPETENZE
D Gestione anche documentale dell'approvvigionamento e delle attività Attività - Identificazione fabbisogno Elaborazione preventivi e documenti di rendicontazione - Gestione scorte ed approvvigionamento	Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento
E Verifica dell'impianto Attività - Verifica e collaudo dell'impianto - Predisposizione della documentazione	Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta

MODULO UNICO- Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Individuare modalità di interazione differenziate in relazione a situazioni e interlocutori • Acquisire e condividere all'interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, anche con l'uso di tecnologie • Applicare tecniche di interazione con il cliente • Rilevare situazioni di insoddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecniche di ascolto e di comunicazione • Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con il supporto di tecnologie informatiche e applicativi • Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction • Tecniche di negoziazione e problem solving

MODULO UNICO - Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione • Identificare i fabbisogni formativi del personale • Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità • Prefigurare forme comportamentali di prevenzione • Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio 	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/2008 e regolamentazioni connesse • Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio • Normativa ambientale e fattori di inquinamento • Normativa CEI/UNI di settore, sistemi di qualità e principali modelli • Preventivistica • Elementi di organizzazione del lavoro • Elementi di gestione delle risorse umane

MUDULO SPECIFICO - Dimensionare impianti FER termo-idraulici e/o elettrici

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> Definire le specifiche tecniche di impianti FER termo-idraulici/ elettrici Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica Elaborare lo schema funzionale dell'impianto Applicare tecniche di disegno strutturale dell'impianto Capacità di lettura ed applicazione di manuali d'uso e schede tecniche 	<ul style="list-style-type: none"> Componentistica termo-idraulica e/o elettrica Disegno tecnico Elementi di impiantistica FER termo-idraulica e/o elettrica Elementi di impiantistica geotermica e geoscambio

MUDULO SPECIFICO - Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l'uso ottimale di materiali e attrezzature Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze 	<ul style="list-style-type: none"> Elementi di budgeting Elementi di contabilità dei costi Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi Tecniche di rendicontazione Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico/elettrico Tecniche di gestione scorte e giacenze nonché di approvvigionamento

MUDULO SPECIFICO - Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature e risorse tecnologiche per la realizzazione di impianti FER Elementi di organizzazione del lavoro e procedure di gestione delle risorse umane Normativa CEI/UNI di settore Sistema di qualità e principali modelli Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 25 marzo 2013

MUDULO SPECIFICO - Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta

ABILITÀ	CONOSCENZE
<ul style="list-style-type: none"> • Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo • Utilizzare strumenti di misura e verifica • Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione • Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica • Norme CEI/UNI • Strumenti di misura e verifica • Tecniche di collaudo degli impianti FER • Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti FER

STANDARD FORMATIVO PER L'ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, che siano altresì in possesso dei laboratori nonché del corpo docente specifico per le discipline tecniche, come esplicitamente previsto nelle Linee Guida approvate in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013.

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente atto, le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative seguono quanto stabilito nel d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" ed in particolare nelle parti, terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

L'ente accreditato deve disporre, altresì, di:

- **REQUISITI STRUTTURALI E DI ATTREZZATURE**

I laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc.

Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc..), i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto dell'attivazione del percorso è necessario dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

- **REQUISITI DEI FORMATORI**

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

L'ammissione al corso di formazione è consentita a chi possiede un titolo o attestato di formazione professionale nel settore di competenza.

In via esemplificativa si riportano alcuni titoli di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo ovvero attestati dei sistemi regionali di formazione professionalizzante.

- 1. Modulo Biomassa per usi energetici:**
 - un attestato di qualifica professionale di Operatore di impianti termoidraulici;
ovvero in alternativa
 - attestato di competenze di Installatore impianti di condizionamento più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente;
 - attestato di competenze di Installatore impianti termoidraulici più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente.
- 2. Modulo Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS:**
 - un attestato di qualifica professionale di Operatore di impianti termoidraulici;
ovvero in alternativa
 - attestato di tecnico frigorista più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente;
 - attestato di competenze di Installatore impianti termoidraulici più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente.
- 3. Moduli Sistemi solari termici:**
 - un attestato di qualifica professionale di Operatore di impianti termoidraulici;
ovvero in alternativa
 - attestato di competenze di Installatore impianti di termoidraulici più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente.
- 4. Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici:**
 - un attestato di qualifica professionale di Operatore elettrico;
ovvero in alternativa
 - attestato di competenze di elettricista più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente;
 - attestato di competenze di installatore Pannelli fotovoltaici più un periodo lavorativo di 2 anni nel settore corrispondente.


L'accesso al percorso formativo può essere preceduto da una attività di orientamento finalizzata ad una proficua partecipazione alla formazione e all'esercizio della professione.

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata dall'Ente di formazione attraverso un test di ingresso da conservare agli atti.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

Data la diversa tipologia di impianti previsti sono individuati quattro standard specifici a valle di un modulo unico propedeutico. Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica secondo lo schema sotto riportato:



La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

Il singolo percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo comune;
- 60 ore per i moduli specifici, di cui 30 di pratica.

In deroga a quanto sopra previsto, l'ente accreditato può procedere al riconoscimento di crediti formativi e professionali, cumulabili, con conseguente riduzione delle ore del percorso standard, esclusivamente per i moduli specifici, secondo i particolari criteri di seguito riportati.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 25 marzo 2013

Ai fini del riconoscimento dei crediti professionali non devono essere computati gli anni del periodo inserimento lavorativo di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 4, del d.m. 37/2008.

Crediti professionali:

- attività professionale esercitata in qualità di imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico nel settore per più di 10 anni: riconoscimento totale del modulo di pratica di 30 ore e riduzione del 50% sul modulo specifico di teoria di 30 ore.
- attività professionale esercitata qualità di imprenditore individuale, legale rappresentante o responsabile tecnico nel settore da 5 a 10 anni: riconoscimento del 50% modulo di pratica di 30 ore e riduzione del 50% sul modulo specifico di teoria di 30 ore

Crediti formativi:

- corsi della durata minima pari o superiore ai 16 ore frequentati a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze sull'installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili FER: riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 30% delle ore previste.
- corsi di della durata da 8 a 16 ore frequentati a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze sull'installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili FER: riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 15% delle ore previste;
- per il modulo specifico Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, patentino frigoristi ai sensi del DPR 43/2012 con relativa iscrizione al registro istituito dal Ministero dell'Ambiente presso le CCIAA per installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra: riconoscimento del modulo specifico per lo stesso settore di competenza del 30% delle ore previste.

Criteria professionali	Modulo specifico teorico	Modulo specifico pratico
Attività esercitata per più di 10 anni	50% delle ore previste	100% delle ore previste
Attività esercitata da 5 a 10 anni	50% delle ore previste	50% delle ore previste
Criteria formativi		
Corsi di più di 16 ore	30% delle ore previste	
Corsi da 8 a 16 ore	15% delle ore previste	
Patentino frigorista	30% delle ore previste	

La documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere tenuta agli atti dall'ente anche in formato elettronico.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 80% delle ore di formazione complessive previste.

La commissione d'esame è così composta:

- Presidente, nominato dalla Regione Lombardia in possesso di diploma di laurea
- Un esperto del settore che non abbia praticato attività di docenza nel corso nominato dall'ente accreditato
- Direttore dell'ente accreditato o Coordinatore del corso

La prova di finale è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste nello standard professionale e sviluppate nel percorso formativo.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.

La certificazione rilasciata al termine del percorso consiste in un attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

L'Ente di formazione è tenuto trasmettere l'elenco dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di formazione abilitanti alle Camere di Commercio secondo le modalità che verranno definite.

Tale attestazione è valida su tutto il territorio nazionale.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

L'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, 1° comma lett. a), b) e c) del d.m. 37/2008 sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore di cui almeno il 50% di pratica.

La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di competenza di aggiornamento.

L'Ente di formazione è tenuto trasmettere l'elenco dei soggetti che hanno acquisito l'aggiornamento alle Camere di Commercio secondo le modalità che verranno definite.